TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 2/2022

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 20 gennaio 2022, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti dei licenziati VALLIVERO Paolo (licenza di conc./cond. n. 45943 e n. 386504) e PORRO Daniele (licenza di concorrente n. 66978 e di assistete meccanico n. 468297).

FATTO

- 1. La Procura Federale di Acisport, a seguito di segnalazione del Fiduciario Regionale del Piemonte (il quale aveva delegato accertamenti sul punto al Fiduciario Provinciale del Verbano Cusio Ossola) ha accertato che in data 30.3.2021, in località Vasca Blitz del Comune di Craveggia i licenziati in epigrafe avevano svolto un test rally non autorizzato con una vettura equipaggiata da competizione su strada pubblica che, previa ordinanza del Sindaco di Craveggia (in atti), era stata all'uopo chiusa al traffico veicolare dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00.
- 2. L'ordinanza sindacale su citata menzionava, tra i propri destinatari, anche i licenzianti SDM Racing e Puriceli Jacopo (individuati quali soggetti cui la notifica dell'atto andava indirizzata per espressa disposizione sindacale), e faceva riferimento (pur senza citarne i mittenti) a due istanze di chiusura della strada interessata dal test, una acquisita al protocollo comunale con il n. 1508 del 23.3.2021 e l'altra acquisita con il n. 1549 del 25.3.2019.
- 3. A seguito dell'avviso loro inviato dalla Procura Federale, i licenziati SDM Racing e Puricelli Jacopo hanno fornito alla procura giustificativi che hanno determinato il Requirente a non formulare atto di deferimento nei loro confronti.
- 4. Sono stati invece deferiti i su ricordati Vallivero e Porro, che, entrambi, hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il primo ha ammesso di avere svolto la prova in questione quale pilota, ma ha protestato la propria buona fede, basata, a suo dire, sulla constatata chiusura della strada ad opera dell'Ente locale che ne è proprietario, oltre che alla presenza di un vigile urbano *in loco* durante lo svolgimento del test.

Il secondo ha riferito di essersi limitato a consegnare al Vallivero la vettura da questi poi utilizzata per il test.

5. - All'udienza del 22 settembre 2021, presente il Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, il Tribunale, esaminata la documentazione a supporto del deferimento, ha rinviato la discussione al fine di consentire alla Procura Federale l'acquisizione di ulteriore documentazione (istanza di autorizzazione test, autorizzazione e luogo di svolgimento del Rally) al fine di circostanziare più dettagliatamente la condotta contestata.

- 6. In data 27 dicembre 2021 la Procura Federale, comunicata Con " ... l'impossibilità di questa Procura a reperire la documentazione richiesta dal Collegio all'udienza del 29.9.2021, in quanto le indagini sono state chiuse con la comunicazione di intenzione di deferimento, con preclusione di ulteriori attività", ha chiesto la fissazione di nuova udienza di discussione.
- 7. All'udienza del 20 gennaio 2022, assenti i deferiti ritualmente convocati e presente per la Procura Federale l'avv. Marfisa Luciani, che si è riportata al deferimento e ha insistito per l'applicazione delle sanzioni richieste, il Tribunale ha preso atto che non sono stati inseriti nel fascicolo ulteriori atti.

Nella medesima udienza il giudizio è stato posto in decisione.

DIRITTO

- 1. Le posizioni dei due incolpati si configurano, alla luce di quanto acquisito al fascicolo di causa, affatto diverse tra di loro, e pertanto il Collegio ne tratterà separatamente.
- 2. Va tuttavia premesso che il fatto storico costituito dall'effettuazione di un test rallystico non autorizzato dalla Federazione nelle date e nel luogo indicati nell'atto di deferimento è accertato, in quanto dagli atti di causa emerge quanto segue:
- a) sussiste un provvedimento amministrativo di chiusura della strada interessata emessa dal Sindaco di Craveggia, Comune proprietario della strada, emesso proprio in funzione dello svolgimento della prova in questione;
- b) l'effettivo svolgimento del test è documentato mediante fotoriproduzioni che, inequivocabilmente, raffigurano vetture e piloti in assetto da gara e persone che li attorniano con il fare degli addetti, a vario titolo, all'assistenza alla prova;
- c) non è contestato in alcun modo dagli incolpati che tali raffigurazioni fotografiche riguardino proprio l'evento oggetto di deferimento;
- d) anzi, il licenziato Vallivero ha ammesso di avere svolto la prova in questione quale pilota;
- e) il licenziato Porro ha affermato di avere consegnato la vettura utilizzata per la prova al Vallivero;
- d) non risulta richiesta alla Federazione autorizzazione alcuna per lo svolgimento della prova.

Non emerge, invece, dagli atti, chi abbia sottoscritto l'istanza che ha dato impulso al procedimento amministrativo che ha dato luogo all'ordinanza sindacale di chiusura della pubblica strada su cui il test si è poi tenuto.

3. – Da quanto premesso risulta integrato il comportamento di cui all'art. 19 del RSN, che, a proposito di "TEST/PROVE ED ALLENAMENTI FUORI PROGRAMMA DI GARA", dispone che "Si tratta di una prova autorizzata in cui vengono testati: le vetture da competizione, non idonee alla circolazione su strada aperta al traffico; o gli equipaggiamenti tecnici; o le capacità sportive dei partecipanti. Vige quanto indicato nell'Art. 12 del presente Regolamento. Durante i test si possono ricreare le condizioni proprie di una gara agonistica. I regolamenti di settore disciplinano le modalità operative ed eventuali specifiche modalità autorizzative."

Il citato art. 12 prevede, in particolare, che "Ogni manifestazione può comprendere una o più gare o competizioni individuali o collettive, con caratteristiche e classifiche distinte.

Le manifestazioni sportive sono eventi ai quali partecipano conduttori e vetture a scopo competitivo.

L'ACI, in applicazione dell'art. 13 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanato dal CONI, raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico ivi comprese quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche, e quelle non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali.

La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall'esclusione dell'aspetto competitivo da quest'ultima ma dal valore dato alla prestazione, tendente al massimo nella prima e quasi trascurabile nella seconda. Nella fattispecie dell'automobilismo, che presuppone un alto livello di prestazione tecnica, le discipline rientranti nelle attività non agonistiche sono limitate ad alcune specialità la cui prestazione è trascurabile.

L'inserimento delle gare nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, preagonistiche e non agonistiche) è determinato dall'ACI in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, al livello di idoneità medico - sportiva richiesto, nonché in base alla caratteristica dei percorsi, alla tipologia delle vetture ammesse ed alle modalità di compilazione delle classifiche.

Le manifestazioni si suddividono in:

12.1 - MANIFESTAZIONI AGONISTICHE (GARE)

Le discipline agonistiche comprendono quelle a contenuto agonistico, a ridotto contenuto agonistico e quelle pre-agonistiche e devono essere iscritte al Calendario Sportivo Nazionale dell'ACI che deve approvare il relativo RPG.

A) A CONTENUTO AGONISTICO (ivi comprese le attività di base).

Le manifestazioni sportive sono a contenuto agonistico quando la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro:

- il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
- la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
- il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;
- l'abilità di guida dei partecipanti;
- l'impegno psico-fisico dei partecipanti;
- la durata dell'impegno;
- la prestazione delle vetture.

Per queste tipologie di gara è richiesto il certificato di idoneità sportiva agonistica.

Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività (o comunque ad essi riconducibili) che sono disciplinati da appositi regolamenti (RDS):

(...)
- rally;
(...)

Allenamenti, prove libere e test, effettuati con vetture utilizzate nelle tipologie di gara sopra indicate, sono da considerarsi a tutti gli effetti attività sportiva a contenuto agonistico".

Come affermato anche dalla Corte Federale d'Appello (sentenza n. 7\2019), che ha confermato una pronuncia di questo Tribunale, "L'art. 11 del Regolamento sportivo nazionale stabilisce, al primo comma, che: "Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestono carattere ludico ricreativo e che si svolgono in Italia, devono essere sotto l'egida dell'ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS" e al secondo comma che "Devono essere approvate dal Presidente dell'ACI o da persona da esso delegata". È così chiarito che la formula manifestazione sportiva che si svolge sotto "l'egida dell'ACI" altro non significa che la manifestazione sportiva deve essere stata preventivamente autorizzata dall'ACI".

Nello stesso senso la costante giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze n. 2012020, n. 15\2021).

4. - In definitiva, a norma dell'art. 12 citato, il test oggetto del presente giudizio va qualificato come attività sportiva a contenuto agonistico.

Esso, come tale, necessitava di specifica autorizzazione da parte della Federazione Nazionale che detiene il potere sportivo, ossia dall'ACI, come previsto dallo Statuto dell'Ente (DPR n. 881\1950) e dall'art. 4 del regolamento Sportivo Nazionale.

In particolare, giova ricordare che ai sensi dell'art 1 dello Statuto ACI "L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A e presso il CONF', ed in forza dell'art. 4 comma 1 lettera e) del medesimo atto l'ACI "promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A."

5. - Tanto premesso, ritiene il Collegio che il licenziato Vallivero debba essere ritenuto responsabile dell'addebito contestato.

Ciò che rileva sotto il profilo della sussistenza della responsabilità, infatti, è, nel caso in esame, l'oggettiva assenza della autorizzazione federale allo svolgimento del test, integrante attività sportiva agonistica.

A tale test, per sua espressa ammissione, il Vallivero ha partecipato in prima persona, pilotando la vettura in prova.

L'incolpato, infatti, ha ammesso pacificamente di avere svolto il test in questione, affermando di avere confidato nel fatto che esso fosse autorizzato in quanto la strada era stata chiusa da Comune proprietario, che ne aveva altresì disposto la vigilanza.

6. - Non ritiene il Collegio che l'oggettiva esistenza della su richiamata ordinanza comunale di chiusura della strada possa rilevare in senso esimente.

Tale atto, invero, attiene alla cura di interessi pubblici ben differenti da quelli per cui è dato all'ACI, in Italia, il potere sportivo: attiene, infatti, all'esercizio del ben diverso potere che il Codice della strada affida ai Comuni quali enti proprietari della strada, a tutela della sicurezza della circolazione.

7. - Invece, nella presente ed assai peculiare fattispecie, la sussistenza dell'ordinanza comunale di chiusura della strada, in uno alla mancata prova in ordine a chi fosse stato l'istante del provvedimento amministrativo (ossia il soggetto che, pur sapendo di non avere richiesto l'autorizzazione all'ACI, ha richiesto la chiusura della strada per effettuare il test), ridonda a favore del Vallivero in relazione alla gravità del fatto allo stesso ascrivibile ed alle conseguenze sanzionatorie.

Non è infatti possibile escludere con certezza (nello stesso senso si veda anche la sentenza n. 35\2021, in fattispecie quasi identica) che la finalità "perseguita dall'incolpato non fosse fraudolenta né diretta

a conseguire indebiti vantaggi, così come le modalità dell'azione, circoscritte in un tempo limitato e non determinate dall'intento di garantirne l'occultamento"; anche alla luce della complessità ricostruttiva della fattispecie astratta, su tratteggiata: in definitiva, la minima condotta esigibile dal licenziato era quella di informarsi preventivamente se sussistesse, o non, l'autorizzazione federale, senza presupporne l'esistenza in modo automatico.

Pertanto, il Collegio ritiene che sia sanzione congrua alla condotta ed alla gravità del fatto commesso dal Vallivero l'applicazione di un'ammenda pari ad euro 260,00 (duecentosessanta\00).

8. - - Ritiene invece il Collegio che il licenziato Porro vada assolto, in quanto non è smentito che egli abbia solo fornito la vettura al Vallivero, ma non abbia personalmente effettuato la prova.

POM

Il Tribunale Federale assolve il licenziato Porro Daniele (licenza 66978-468227) dalle incolpazioni a lui ascritte; riconosce il licenziato Vallivero Paolo (licenza n.454943-386504) responsabile delle incolpazioni ascritte e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 260,00.

Così deciso in videoconferenza, il 20 gennaio 2022.

IL RELATORE

(Cons. Achille Sinatra)

IL PRESIDENTE

(Pres. Salvature Giacchetti

SINATRA ACHILLE Magistrato 24.03.2022 12:28:47 GMT+00:00